

In questo numero:

- **RIVALUTAZIONE E SOCIETA' DI COMODO**
- **IVA: IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE SUGLI ACQUISTI 2020**
- **ACCERTAMENTO: GIACENZA DI LIQUIDITA' E DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI**
- **RIVALUTAZIONE TERRENI: IMPOSTA SOSTITUTIVA PAGATA DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO**
- **SCISSIONE: CRITERI DI RIPARTIZIONE PERDITE ED ECCEDENZE ACE**

RIVALUTAZIONE E SOCIETA' DI COMODO

L'opportunità di **rivalutazione dei cespiti** nel bilancio 2020 può avere **riflessi negativi** nel caso di **società** che sono, o rischiano di diventare, **<di comodo>**. Come noto, i **maggiori valori** attribuiti ai cespiti in seguito a rivalutazione saranno **riconosciuti**, ai fini del calcolo delle **società <non operative>**, già dall'**esercizio successivo** a quello in cui l'**operazione è effettuata**, in particolare riguardo ai ricavi <minimi> presunti. Quindi, se si opera la rivalutazione (anche ai fini fiscali) nel bilancio 2020, già dall'anno successivo i valori si consolideranno anche per il calcolo delle società <non operative>. Nelle situazioni <a rischio> è quindi **opportuno** o rivalutare i cespiti **riducendo (o azzerando) il fondo ammortamento** (che non influisce nel calcolo dei ricavi presunti), od **optare** semplicemente per la **rivalutazione** con soli **effetti civilistici**.

IVA: IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE SUGLI ACQUISTI 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la **dichiarazione IVA** relativa all'**anno solare 2020**, come previsto in via ordinaria dall'art. 8, comma I, del D.P.R. n. 322/1998. Il termine suddetto rappresenta altresì il **limite temporale** per l'esercizio del **diritto alla detrazione dell'imposta** per le operazioni per le quali si è verificato (nel corso del 2020) il seguente **duplice presupposto**: - **esigibilità dell'imposta**; - **possesso della fattura d'acquisto** da parte del cessionario o committente. Per chi **non esercitasse** il diritto alla detrazione nel termine suddetto, il recupero dell'imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA **<integrativa a favore>** (art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998), **entro il 31.12.2026**. Quanto scritto **non vale** per le **fatture ricevute nel 2021**, relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020: in questi casi l'esercizio del diritto alla detrazione è possibile **fino alla dichiarazione IVA 2022** (relativa al 2021). Il **termine** di presentazione della dichiarazione IVA annuale **incide inoltre** sui termini per **emettere le note di variazione in diminuzione**, di cui all'art. 26, comma II e seguenti, del D.P.R. n. 633/1972 (e **detrarre la relativa imposta**), così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018.

ACCERTAMENTO: GIACENZA DI LIQUIDITA' E DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

Pur verificandosi raramente, capita che, per **scelta gestionale**, un'impresa decida di tenere **a disposizione** una certa **liquidità di cassa**, pur in presenza di **debiti bancari**. L'Agenzia delle Entrate, in relazione a tale dato di fatto, ha emesso un **avviso di accertamento, disconoscendo** la deduzione di **interessi passivi**. Il **ricorso** presentato dal contribuente veniva **accolto**, oltre che dalla Commissione provinciale, anche dalla Commissione tributaria regionale della Puglia (sentenza n. 1345/4/2020), che ha giudicato la **scelta** operata dall'imprenditore assolutamente **legittima** ed insindacabile, ed in ogni caso **non <antieconomica>**. Nel caso di specie la società verificata realizzava un volume d'affari di 2,5 milioni di euro, occupava 40 dipendenti e disponeva di una liquidità di cassa di circa 50 mila euro.

RIVALUTAZIONE TERRENI: IMPOSTA SOSTITUTIVA PAGATA DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO

La Cassazione, con l'ordinanza n. 5173 del 25.2.2021, interviene a dirimere un caso di **rideterminazione del valore di un terreno**, ai fini del calcolo della **plusvalenza tassabile** in capo a soggetti non imprenditori, ai sensi della legge 448/2001, più volte prorogata, di cui l'ultima dalla legge di bilancio 2021. Il caso riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva **eseguito integralmente**, ma **solo da un comproprietario** (che si è fatto carico anche della parte dovuta dagli altri comproprietari); mentre **per l'Agenzia** la rideterminazione di valore **non** è stata considerata **valida**, la **Cassazione** si è espressa **in senso opposto**. Nella stessa ordinanza i giudici si sono pronunciati anche sul tema del **valore di cessione** del terreno **inferiore** a quello di **perizia**, ma tale punto è già stato **superato** dalla sentenza delle **Sezioni Unite** che ha riconosciuto **pienamente valida**, nel caso, la rideterminazione di valore, come già da noi riferito in precedenza.

SCISSIONE: CRITERI DI RIPARTIZIONE PERDITE ED ECCELENZE ACE

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 129 del 2.3.2021, chiarisce i **criteri di ripartizione**, in sede di **scissione**, delle **perdite** e delle **eccedenze ACE** esistenti **in capo alla scissa**. Il contribuente, nel quesito, proponeva che tali elementi restassero in capo a chi li ha prodotti, ma **l'Agenzia** ha invece sostenuto l'assunto che le **perdite** rappresentano **posizioni soggettive** della società scissa, suscettibili di **attribuzione proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile, rispettivamente rimasta nella scissa e trasferita nella beneficiaria**, in base al comma IV dell'art. 173 del TUIR. L'Agenzia ha seguito lo **stesso** ragionamento per l'<ACE>, ricordando il contenuto della propria circolare n. 12/E/2014 dove si è affermato che, **in via analogica**, i chiarimenti forniti in tema di <DIT> (<**Dual Income Tax**>) in occasione della precedente circolare n. 76/E/1998, potevano essere considerati **validi anche** per l'<ACE>. La ragione è che la <DIT> (come l'<ACE>) rappresentava una **posizione giuridica soggettiva non** specificamente **connessa** ad un **determinato asset**, quindi da ripartire in base all'attribuzione del patrimonio netto fra scissa e beneficiaria.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	22/04/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	22/04/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	22/04/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,205	1,203	1,227	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	101	108	159
6 mesi	(0,51)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	130,3	129,2	126,5				
1 anno	(0,48)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.